

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE E CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE



ALPHERA
Financial Services

CGA COLLETTIVA BMW/MINI PROTECTION

La AWP S.A., Saint-Ouen (Parigi), filiale di Wallisellen (Svizzera), di seguito AWP o BMW/MINI Protection, e CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., di seguito CAP, è responsabile dei servizi concordati con BMW Servizi Finanziari (Svizzera) SA nel contratto di assicurazione collettiva e riportati nel presente documento di assicurazione. Gli stessi sono definiti dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e, a completamento, dalle disposizioni della Legge svizzera sul contratto di assicurazione.

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE CONFORMI ALLA LCA

La seguente informativa per il cliente fornisce una sinossi sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge sul contratto d'assicurazione, LCA).

Chi è l'assicuratore?

Contraente dell'assicurazione è BMW Servizi finanziari (Svizzera) SA, con sede a Dielsdorf.

Chi è il contraente dell'assicurazione?

Il contraente dell'assicurazione indicato nella polizza assicurativa.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la protezione assicurativa?

I rischi assicurati nell'ambito del rispettivo contratto assicurativo nonché l'entità e le limitazioni della copertura assicurativa risultano dalla polizza assicurativa e dalle CGA.

Quali persone sono assicurate?

In base alla componente assicurativa, sono assicurate o aventi diritto le seguenti persone:

- il detentore del veicolo indicato nella polizza assicurativa; oppure
- il detentore del veicolo indicato nella polizza assicurativa come conducente di autovetture da lui prese in leasing o acquistate con un peso complessivo fino a 3,5 t.

Quali sono le esclusioni principali?

- Eventi già verificatisi al momento della sottoscrizione dell'assicurazione collettiva o il cui verificarsi era prevedibile da parte della persona assicurata al momento della sottoscrizione dell'assicurazione collettiva.
- Eventi legati ad epidemie o pandemie.
- Eventi legati alla partecipazione ad attività avventate, durante le quali ci si espone consapevolmente a un pericolo. Questo elenco contiene solo le esclusioni più comuni. Altre esclusioni si evincono dalle CGA e dalla LCA.

A quanto ammonta il premio?

Il pagamento del premio è a carico del contraente dell'assicurazione.

Quali obblighi hanno il contraente dell'assicurazione e le persone assicurate?

- Devono adempiere interamente i loro obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione e condotta (ad esempio, comunicare immediatamente un caso di sinistro ad Allianz o CAP).
 - È necessario fare tutto il possibile per contribuire alla riduzione del danno e alla sua definizione (ad esempio, autorizzare terzi a fornire ad Allianz o CAP le rispettive documentazioni, informazioni ecc. per definire l'evento assicurato).
- Il presente elenco contiene solo gli obblighi più comuni. Altri obblighi si evincono dalle CGA e dalla LCA.

Validità temporale e territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, a meno che nelle Disposizioni particolari non sia indicato un diverso ambito di validità.

L'assicurazione dura un anno a partire dalla data d'inizio indicata sulla conferma di assicurazione. Allo scadere di tale anno l'assicurazione termina senza indugi il giorno specificato sulla conferma di assicurazione.

Come tratta i dati Allianz/CAP?

La protezione dei dati personali è importante per Allianz/CAP. Questa sintesi fornisce alle persone interessate una panoramica su come Allianz/CAP protegge i propri dati. La Dichiarazione in materia di protezione dei dati nella sua versione integrale è disponibile qui:

- www.allianz-travel.ch/protezione-dei-dati
- cap.ch/privacy.

Allianz/CAP raccoglie dati personali da diverse fonti, compresi i dati che le persone interessate le forniscono e/o che riceve da determinati terzi, quali intermediari e partner di distribuzione. Allianz/CAP richiede i dati personali nel caso in cui le persone interessate desiderino acquistare prodotti e servizi. Tratta i dati personali per una serie di scopi, tra cui la stipulazione, l'amministrazione e l'adempimento di contratti con le persone assicurate, per tutelare i propri interessi legittimi o per l'adempimento di obblighi legali. A tale scopo Allianz/CAP può trasmettere dati personali a fornitori di servizi che eseguono fasi di trattamento per suo conto, ad altre aziende del gruppo Allianz, ad altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, intermediari assicurativi, autorità e per l'adempimento di obblighi di legge. I dati personali possono essere trattati anche al di fuori della Svizzera, ad esempio in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno Stato extraeuropeo. Se Allianz/CAP trasmette dati personali ad altre società del gruppo Allianz al di fuori del SEE, ciò avviene sulla base delle Binding Corporate Rules (BCR) approvate da Allianz. Qualora le BCR di Allianz non fossero applicabili, essa adotterà misure atte a garantire un livello di protezione adeguato per la trasmissione di dati personali al di fuori del SEE. Se le persone interessate hanno domande sulle modalità di trattamento dei loro dati personali da parte di Allianz/CAP o desiderano esercitare i loro diritti in qualità di persone interessate, ossia desiderano ricevere informazioni sui rispettivi dati personali trattati da Allianz/CAP o limitarne il trattamento, revocare il consenso precedentemente dato, richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati o presentare un reclamo, possono contattare Allianz/CAP ai seguenti recapiti:

- privacy.ch@allianz.com
- data-privacy@cap.ch

Indirizzo di contatto per reclami

AWP P&C S.A.
ALPHERA Protection
Casella postale
8010 Zurigo

PANORAMICA DELLA COPERTURA

Componente assicurativa (Assicurazione danni)	Prestazione assicurativa	Somma assicurata max		
A Protezione giuridica circolazione	Risarcimento danni	per evento	CHF	300 000.–
	Sostegno alle vittime	per evento	CHF	300 000.–
	Diritto penale e amministrativo	per evento	CHF	300 000.–
	Diritto d'assicurazione	per evento	CHF	300 000.–
	Consulenza legale			illimitata
B Assicurazione pneumatici	Danneggiamento pneumatici	per pneumatico	CHF	600.–
		per anno	CHF	2 400.–
C Assicurazione in caso di rottura dei cerchi	Rottura dei cerchi in seguito a collisione	per cerchio/anno	CHF	500.–
		Franchigia per eventi casco	CHF	500.–
D Key Protection	Perdita, furto o danneggiamento delle chiavi del veicolo	per evento	CHF	500.–
E Interior Spot Repair	Segni di bruciature, crepe o fessure (non più grandi di 3 cm), eccessivo degrado dell'abitacolo a causa di fattori esterni	per evento max. 1 evento per periodo	CHF	300.–
F Esclusione franchigia per veicoli a noleggio (CDW)	Costi della franchigia in caso di danneggiamento o furto dell'auto a noleggio	per evento	CHF	10 000.–
G Supporto tecnico e psicologico in caso di violazioni della personalità su Internet	Indicazione di specialisti di IT per l'eliminazione/cancellazione dei contenuti diffamatori. Indicazione di un servizio di assistenza psicologica e assunzione dei relativi costi	per evento	CHF	3 000.–
		per evento	CHF	3 000.–
H Protezione acquisti online	Danni patrimoniali relativi ad acquisti su Internet a seguito di consegna mancata, difettosa o non conforme al contratto.	per evento	CHF	3 000.–
I Data Recovery	Eliminazione del software dannoso e il ripristino dei dati. (Limitazione a due sinistri per anno civile)	per evento	CHF	3 000.–

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE (CGA)

La copertura assicurativa di AWP International S.A., di Parigi, succursale di Wallisellen (Svizzera) (in seguito denominata Allianz) è definita dalla polizza assicurativa e dalle CGA. Per la componente dell'assicurazione di protezione giuridica circolazione l'assicuratore è CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede in Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen.

I	Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione	4
II	Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione	6
A	Protezione giuridica circolazione	6
B	Assicurazione pneumatici	7
C	Assicurazione in caso di rottura dei cerchi	7
D	Key Protection	8
E	Interior Spot Repair	8
F	Esclusione franchigia per veicoli a noleggio (CDW)	8
G	Supporto tecnico e psicologico in caso di violazioni della personalità su Internet	9
H	Protezione acquisti online	9
I	Data Recovery (salvataggio o ripristino di dati)	10

I DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE COMPONENTI DELL'ASSICURAZIONE

Le disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione valgono solo se nelle disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione oppure delle componenti di servizio non sono previste disposizioni diverse.

1 Contraente dell'assicurazione

Contraente dell'assicurazione è BMW Servizi finanziari (Svizzera) SA, con sede a Dielsdorf.

2 Validità temporale e territoriale

2.1 L'assicurazione è valida in tutto il mondo, a meno che nelle Disposizioni particolari non sia indicato un diverso ambito di validità.

2.2 L'assicurazione dura un anno a partire dalla data d'inizio indicata sulla conferma di assicurazione.

3 Obblighi in caso di sinistro

3.1 La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possibile per contribuire a limitare il danno e a chiarire il caso.

3.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato al punto I 11).

3.3 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da Allianz, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a ALPHERA Protection.

3.4 In ogni caso deve essere presentato a ALPHERA Protection un certificato di assicurazione (polizza assicurativa) all'indirizzo di contatto indicato nelle disposizioni generali. A seconda della componente assicurativa possono essere richiesti anche altri documenti.

4 Violazione degli obblighi

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, gli assicuratori potrebbero ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

5 Eventi e prestazioni non assicurati

5.1 Se un evento si era già verificato al momento della stipula del contratto oppure se la persona assicurata al momento della stipula del contratto poteva già prevederne il verificarsi, non sussiste alcun diritto alla prestazione.

5.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:

- abuso di alcool, droghe o medicinali;
- suicidio o tentato suicidio;
- danni cagionati intenzionalmente;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni;
- partecipazione consapevole a imprese rischiose;
- colpa grave o premeditazione od omissione;
- crimini, reati perpetrati o tentati.

5.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad esempio costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.

5.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, rischio politico, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.

5.5 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad esempio confisca dei beni, arresto o divieto d'espatrio, chiusura dello spazio aereo.

5.6 Se le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure gli embarghi della Svizzera, applicabili direttamente alle parti contrattuali, sono in conflitto con la copertura assicurativa, quest'ultima decade. Ciò vale anche per le sanzioni economiche o commerciali ovvero gli embarghi adottati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, se questi

non sono in contrasto con le disposizioni di legge svizzere.

6 Definizioni

6.1 Svizzera

Nell'ambito di validità della copertura assicurativa rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

6.2 Eventi naturali

Per eventi naturali si intendono piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane.

6.3 Rischio politico

Tutti gli eventi e le azioni o qualsiasi resistenza organizzata con intenzione esplicita o implicita di rovesciare, succedere o sostituire un detentore di potere esistente o un governo costituzionale esistente, compresi:

- nazionalizzazione;
- sequestro;
- espropriazione (compresi lo svantaggio selettivo e la rinuncia forzata);
- privazione della libertà;
- requisizione;
- rivoluzione;
- insurrezione;
- rivolta;
- disordini che assumono l'ampiezza di una rivolta;
- presa di potere militare e di altro tipo.

6.4 Rottura dei cerchi

Si verifica una rottura dei cerchi quando non è più possibile montare il cerchio per motivi di sicurezza.

6.5 Viaggio

Viaggio verso e/o da un luogo al di fuori del domicilio principale o all'interno di un luogo al di fuori dal domicilio principale. Sono esclusi traslochi e il tragitto pendolare da e per il luogo di lavoro. Un viaggio non può durare più di 90 giorni.

6.6 Guasto al veicolo

Malfunzionamento meccanico improvviso e impreveduto che impedisce la normale guida del veicolo, tra cui anche un problema elettronico, un danno alle ruote o la perdita di liquidi (eccetto la mancanza di carburante).

6.7 Veicolo a noleggio

Un'auto o un altro veicolo per l'uso su strade pubbliche noleggiata dalla persona assicurata durante il suo viaggio per il periodo indicato nel contratto di noleggio veicoli.

6.8 Contratto di noleggio veicoli

Il contratto redatto per la persona assicurata dalla società di noleggio in cui sono illustrate tutte le condizioni per il noleggio di un veicolo a noleggio, compresi gli obblighi della persona assicurata e quelli della società di noleggio.

6.9 Prezzo d'acquisto

Il prezzo pagato per il bene assicurato, comprensivo di tutte le imposte il giorno dell'acquisto, come indicato sulla fattura di acquisto del bene assicurato. Il prezzo di acquisto può differire dal valore di mercato in quanto può contenere sconti o offerte speciali.

6.10 Corriere

Un'impresa che dispone di una regolare licenza per il trasporto di merci o documenti.

6.11 Venditore

Persona giuridica debitamente organizzata, autorizzata e registrata conformemente al Paese della sua sede principale e che vende merci online.

6.12 Violazione della personalità

Violazione dei diritti della personalità, ai sensi degli artt. 28 e segg. del Codice civile svizzero (CC), delle persone assicurate in quanto vittime di offese all'onore, diffamazione o calunnia,

commesse su siti Internet, forum, blog e social network con l'ausilio di mezzi elettronici e in modo percepibile da terzi (es. cyber-mobbing o furto di identità).

7 Clausola di complementarità

- 7.1 Se una persona assicurata gode di un diritto derivante da un altro contratto assicurativo (assicurazione facoltativa od obbligatoria), la copertura assicurativa si limita alla parte delle prestazioni di ALPHERA Protection che eccede quella dell'altro contratto di assicurazione. Le spese vengono riscaldate in toto e una tantum.
- 7.2 Se tuttavia ALPHERA Protection ha fornito prestazioni per lo stesso sinistro, esse valgono come acconto e la persona assicurata cede a ALPHERA Protection, in eguale misura, i propri diritti verso terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa od obbligatoria).

8 Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione cinque anni dopo il verificarsi dell'evento che giustifica l'obbligo di prestazione.

9 Gerarchia normativa

Le disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione.

10 Foro competente e diritto applicabile

- 10.1 Allianz/CAP può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 10.2 A integrazione delle presenti disposizioni, vige la LCA.

11 Indirizzo di contatto

AWP P&C S.A., ALPHERA Protection, Casella postale, 8010 Zurigo

II DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLE SINGOLE COMPONENTI DELL'ASSICURAZIONE

A PROTEZIONE GIURIDICA CIRCOLAZIONE

1 Persone assicurate

Il detentore del veicolo indicato nella polizza assicurativa come conducente di autovetture da lui prese in leasing o acquistate con un peso complessivo fino a 3,5 t.

2 Controversie e procedure assicurate in via esclusiva

2.1 Risarcimento danni: Assistenza legale nelle richieste di risarcimento per responsabilità civile extracontrattuale in quanto parte lesa, ivi comprese le denunce penali a queste connesse

2.2 Aiuto alle vittime: Le richieste d'indennizzo derivanti dalla legge svizzera concernente l'aiuto alle vittime di reati

2.3 Diritto penale e amministrativo: Difesa in procedimenti penali e amministrativi a seguito d'infrazioni per negligenza. Quando l'assicurato è oggetto di un procedimento penale o amministrativo a causa di infrazioni presunte intenzionali e che è assolto totalmente, o quando sia appurata l'esistenza di un caso di legittima difesa o di uno stato di necessità al termine della procedura la CAP paga retroattivamente le spese che non sono state già compensate dal tribunale competente (ad esclusione dell'abbandono della procedura o dell'assoluzione a seguito di prescrizione, d'irresponsabilità totale o parziale, come pure in caso di ritiro, per qualunque motivo, della denuncia)

2.4 Diritto delle assicurazioni: Controversie con assicurazioni sociali che coprono l'assicurato, comprese le assicurazioni infortuni, le casse pensioni, disoccupazione e malattia

2.5 Informazioni giuridiche: fornite dal servizio giuridico della CAP nelle materie assicurate secondo gli art. II A 2.1) – 2.4),

3 Prestazioni assicurate

3.1 Le prestazioni del servizio giuridico della CAP.

3.2 Prestazioni in denaro fino a concorrenza delle somme assicurate in base alla panoramica della copertura per sinistro per:

- Spese di perizie e analisi autorizzate da CAP o disposte dalle autorità civili, penali o amministrative a tutela degli interessi dell'assicurato
- Spese giudiziarie, di arbitrato e di mediazione
- Indennità alla parte avversa
- Onorari di avvocati come da tariffe locali
- Spese di incasso per la riscossione delle indennità spettanti alla persona assicurata in virtù di un caso giuridico coperto secondo l'art. II A 2, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o della comminatoria di fallimento
- Cauzioni penali (solo anticipatamente per evitare la carcerazione preventiva).

Da tale importo vengono detratte le spese e ripetibili attribuite all'assicurato in via giudiziaria o transattivi.

3.3 In caso di grave negligenza e in particolar modo in caso di guida in stato di ebbrietà CAP si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni del 30%.

3.4 CAP può liberarsi da qualunque obbligo di prestazione con il risarcimento dell'oggetto materiale del contendere.

3.5 Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l'art. II A 2, CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata. Qualora più persone assicurate secondo l'art. II A 1 siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati secondo art. II A 2, CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

4 Estensione territoriale e temporale

4.1 La copertura assicurativa vale per l'Europa (ad eccezione di Stati CSI) o in uno stato costiero del Mediterraneo.

4.2 CAP garantisce protezione giuridica se l'esigenza di assistenza legale emerge o si manifesta dopo la decorrenza dell'assicu-

azione. CAP non interviene nel caso in cui la richiesta di assistenza pervenga dopo la scadenza dell'assicurazione.

4.3 L'assicurazione termina con la disdetta dell'assicurazione e in ogni caso con la risoluzione della relazione di assicurazione o copertura tra CAP e AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera).

5 Gestione di un sinistro

5.1 La richiesta scritta di assistenza legale deve pervenire al più presto a: CAP Protezione giuridica, Servizio grandi clienti, Casella postale, 8010 Zurigo, Tel. +41 (0)58 358 09, Fax +41 (0)58 358 09 10, capoffice@cap.ch, www.cap.ch.

5.2 Senza il consenso di CAP l'assicurato non può nominare rappresentanti legali, istituire procedimenti, concludere transazioni o presentare ricorsi, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre l'assicurato è tenuto a fornire a CAP tutta la documentazione relativa al sinistro. **Se questi obblighi non sono rispettati, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni, salvo che l'assicurato provi ed emerga dalle circostanze, che la violazione di questi obblighi non è imputabile a colpa, o che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sull'estensione delle prestazioni dovute della CAP.**

5.3 Qualora in un procedimento giudiziario o amministrativo, in base al codice procedurale applicabile, sia necessario convocare un rappresentante legale indipendente oppure se nasce un conflitto di interessi (due assicurati CAP procedono l'uno contro l'altro oppure un assicurato procede contro una società del Gruppo Allianz) l'assicurato ha facoltà di scegliere il rappresentante legale. Se CAP non accetta il rappresentante legale proposto, l'assicurato ha il diritto di proporre altri tre rappresentanti legali provenienti da diversi studi e CAP è tenuta a effettuare la propria scelta fra questi.

5.4 In caso di divergenza d'opinione tra l'assicurato e la CAP riguardo alle misure da prendere per liquidare un sinistro, o quando la CAP considera che un intervento non offre probabilità di successo, comunica il suo rifiuto di intervenire, motivato per scritto, e informa l'assicurato della possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale.

In tal caso, l'assicurato dispone di un termine di 30 giorni per chiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall'assicurato e dalla CAP. L'arbitro può esigere l'anticipazione delle spese processuali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Esso ne determina la ripartizione. Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente.

L'assicurato può introdurre una procedura a sue spese, nonostante il rifiuto d'intervento della CAP. Se la decisione gli sarà più favorevole della soluzione, motivata per scritto, proposta gli dalla CAP, questa prenderà a carico le spese legate a tale procedura, fino a concorrenza dell'importo massimo della somma assicurata.

6 Casi e prestazioni non assicurati

6.1 Casi non menzionati all'art. II A 2 e prestazioni non menzionate all'art. II A 3.

6.2 Quando l'assicurato ha commesso intenzionalmente un sinistro (art. 14 cpv. 1 LCA).

6.3 Casi con superamento del limite di velocità superiore a: 30 km/h nelle località, 40 km/h al di fuori delle località e 50 km/h sulle autostrade.

6.4 Sinistri in qualità di conducente di veicoli, qualora l'assicurato, al momento del sinistro, non fosse in possesso di una patente di guida valida o non fosse autorizzato a condurre il veicolo in questione.

6.5 Spese ed emolumenti figuranti sulle ordinanze penali come anche costi amministrativi notificati a seguito di una revoca della licenza di condurre e della sua restituzione, in caso di ammonimento o in caso di altre sanzioni di natura ammini-

- strativa; spese d'analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti.
- 6.6 Risarcimento danni e costi a carico di terzi responsabili o di un'assicurazione di responsabilità civile.
- 6.7 Spese d'esecuzione e spese per procedure di fallimento in casi non assicurati.
- 6.8 Controversie e procedure in materia di imposte, oneri vari, tributi e dazi doganali.
- 6.9 Sinistri conseguenti a guerra, sommossa, sciopero o serrata oppure causati da fissione o fusione nucleare.
- 6.10 Quando l'assicurato vuole agire contro Allianz, BMW Servizi Finanziari (Svizzera) SA, CAP o i suoi impiegati nell'ambito della loro attività professionale. Quando l'assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato da CAP.
- 5.3 Non sono assicurate le spese di traino e i costi supplementari derivati direttamente dalla foratura, ad esempio i costi per i cerchi.
- 5.4 Non sono assicurati i costi dovuti a normale usura e da consumo eccessivo.
- 5.5 Non si assumono i costi per la sostituzione dello pneumatico sullo stesso asse, se non è stato danneggiato a sua volta da un evento secondo il punto B 4.1.
- 5.6 I costi degli pneumatici con una profondità del battistrada inferiore a 1,6 mm (profondità del battistrada minima prevista per legge) non sono coperti.
- 6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 3)**
La persona assicurata deve inviare a ALPHERA Protection i seguenti documenti:
- giustificativo concernente le spese sostenute per il montaggio e gli pneumatici, per la sostituzione/riparazione dello pneumatico danneggiato. La fattura deve contenere indicazioni sulla profondità residua in millimetri del profilo dello pneumatico danneggiato;
 - fotografie del danno.

Lo pneumatico, quando l'evento avviene in Svizzera, deve essere acquistato nuovo o riparato presso un garage mediatore di ALPHERA Protection.

Per semplificare la notifica di sinistro, le persone assicurate possono utilizzare il modulo di notifica di sinistro che può essere scaricato online [qui](#).

B ASSICURAZIONE PNEUMATICI

1 Persone assicurate

Il detentore del veicolo indicato nella polizza assicurativa come conducente di autovetture da lui prese in leasing o acquistate con un peso complessivo fino a 3,5 t.

2 Oggetto assicurato

Pneumatici che sono stati montati su uno dei veicoli assicurati nell'ambito di ALPHERA Protection e riparati o sostituiti presso un garage mediatore di ALPHERA Protection.

3 Ambito di validità

La copertura assicurativa si applica sugli eventi in tutto il mondo per l'intera durata dell'assicurazione. Per i trasporti via mare, la copertura assicurativa non si interrompe se i luoghi di partenza e di destinazione rientrano in tale ambito di validità geografica.

4 Eventi e prestazioni assicurati

4.1 Eventi

In caso di danni causati da chiodi, cordoli dal bordo tagliente, frammenti di vetro o altri oggetti appuntiti, ALPHERA Protection fornisce le seguenti prestazioni fino a un massimo di CHF 600.– per pneumatico e CHF 2400.– l'anno.

4.2 Diritto alla sostituzione dello pneumatico danneggiato

In caso di danno come da punto II B 4.1, ALPHERA Protection si impegna a sostituire lo pneumatico danneggiato assicurato. Il diritto di sostituzione corrisponde al valore originariamente pagato, con il limite massimo della somma assicurata concordata.

4.3 Mancanza di disponibilità del modello sostitutivo

Se non fosse disponibile il modello sostitutivo per lo pneumatico danneggiato, ALPHERA Protection si assume i costi per la sostituzione di due pneumatici di pari valore sul medesimo asse.

4.4 Montaggio

I costi di smontaggio della ruota da sostituire e quelli per il montaggio della ruota con lo pneumatico nuovo sono assunti interamente da ALPHERA Protection.

5 Eventi non assicurati (a integrazione del punto I 5) e costi

5.1 Non sono assicurati eventi

- causati da atti vandalici ed eventi naturali;
- causati a seguito di un incidente;
- causati da un'errata regolazione del telaio;
- causati da pressione sbagliata secondo le raccomandazioni sul libretto di istruzioni dell'automobile e sulla base delle raccomandazioni del produttore di pneumatici;
- causati da percorsi vietati per legge o vietati dalle autorità;
- causati su strade non pubbliche o non ufficiali, soprattutto tragitti fuoristrada.

5.2 ALPHERA Protection non risponde dei danni causati da chi eroga la prestazione su suo incarico.

C ASSICURAZIONE IN CASO DI ROTTURA DEI CERCHI

1 Persone assicurate

Il detentore del veicolo indicato nella polizza assicurativa come conducente di autovetture da lui prese in leasing o acquistate con un peso complessivo fino a 3,5 t.

2 Oggetto assicurato

Cerchi applicati al veicolo della persona assicurata con ALPHERA Protection.

3 Ambito di validità

La copertura assicurativa si applica sugli eventi in tutto il mondo per l'intera durata dell'assicurazione. Per i trasporti via mare, la copertura assicurativa non si interrompe se i luoghi di partenza e di destinazione rientrano in tale ambito di validità geografica.

4 Eventi e prestazioni assicurati

4.1 Eventi

In caso di rottura del cerchio assicurato in seguito a una collisione ALPHERA Protection garantisce le seguenti prestazioni fino a un massimo di CHF 500.– per cerchio e per anno.

4.2 Sostituzione dei cerchi

In caso di danno ai cerchi, come da punto II C 4.1, ALPHERA Protection si impegna a sostituire il cerchio danneggiato assicurato. Il diritto di sostituzione corrisponde al valore originariamente pagato, con il limite massimo della somma assicurata concordata.

4.3 Montaggio

I costi di smontaggio del cerchio danneggiato assicurato e per il montaggio del nuovo cerchio sono assunti da ALPHERA Protection.

4.4 Se la rottura del cerchio è assicurata e coperta dall'assicurazione casco del veicolo interessato, in luogo della prestazione a favore della persona avente diritto, secondo il punto II C 4.1, ALPHERA Protection versa alla persona avente diritto un risarcimento detraibile dall'assicurazione casco (fino a un massimo di CHF 500.–).

5 Eventi e danni non assicurati (a integrazione del punto I 5) e costi

5.1 Non sono assicurati eventi

- causati da atti vandalici ed eventi naturali;

- causati da percorsi vietati per legge o vietati dalle autorità;
- causati su strade non pubbliche o non ufficiali, soprattutto tragitti fuoristrada.

5.2 Non sono coperti graffi, danni estetici e le riparazioni ai cerchi.

6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 3)
La persona assicurata deve inviare a ALPHERA Protection i seguenti documenti:

- giustificativo concernente le spese sostenute per il montaggio e i cerchi, per la sostituzione/riparazione del cerchio danneggiato, oppure giustificativo della franchigia riconosciuta dall'assicurazione casco;
- fotografie del danno.

Il cerchio, quando l'evento avviene in Svizzera, deve essere acquistato nuovo o riparato presso un garage mediatore di ALPHERA Protection.

Per semplificare la notifica di sinistro, le persone assicurate possono utilizzare il modulo di notifica di sinistro che può essere scaricato online [qui](#).

D KEY PROTECTION

1 Persone assicurate

Il detentore del veicolo indicato nella polizza assicurativa come conducente di autovetture da lui prese in leasing o acquistate con un peso complessivo fino a 3,5 t.

2 Eventi e prestazioni assicurati

Se l'assicurato smarrisce o subisce il furto delle chiavi del veicolo del peso complessivo fino a 3,5 t, acquistato o preso in leasing, oppure se le chiavi sono talmente danneggiate da non poter più essere utilizzate, ALPHERA Protection si assume i costi della sostituzione con chiavi nuove, fino a un massimo di CHF 500.– per evento.

3 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 3)

In caso di sinistro, la persona assicurata deve inviare per iscritto a ALPHERA Protection i seguenti documenti:

- certificato di assicurazione o polizza assicurativa;
- documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (es. denuncia di furto);
- fattura delle spese aggiuntive in originale.

Per semplificare la notifica di sinistro, le persone assicurate possono utilizzare il modulo di notifica di sinistro che può essere scaricato online [qui](#).

E INTERIOR SPOT REPAIR

1 Persone assicurate

Il detentore del veicolo indicato nella polizza assicurativa come conducente di autovetture da lui prese in leasing o acquistate con un peso complessivo fino a 3,5 t.

2 Eventi e prestazioni assicurati

Se all'interno del veicolo con un peso complessivo fino a 3,5 t, preso in leasing o acquistato dalla persona assicurata, si verifica un «danno minore», ossia una bruciatura di sigaretta, crepe o fessure (non più larghe di 3 cm) o eccessivo imbrattamento in seguito a eventi esterni imprevedibili e improvvisi, ALPHERA Protection si assume i costi della riparazione o correzione del danno fino a un massimo di CHF 300.– per evento e per anno.

3 Eventi e danni non assicurati (a integrazione del punto I 5) e costi

3.1 Non sono coperti i danni causati da atti vandalici ed eventi naturali; non lo è nemmeno la normale usura.

4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 3)

In caso di sinistro, la persona assicurata deve inviare per iscritto a ALPHERA Protection i seguenti documenti:

- certificato di assicurazione o polizza assicurativa;
- documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (es. fotografie);
- fattura delle spese aggiuntive in originale;
- fotografie del danno.

Per semplificare la notifica di sinistro, le persone assicurate possono utilizzare il modulo di notifica di sinistro che può essere scaricato online [qui](#).

F ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER VEICOLI A NOLEGGIO (CDW)

IMPORTANTE: questa componente assicurativa non sostituisce un'assicurazione obbligatoria prevista per legge per i veicoli, non offre una copertura dell'assicurazione di responsabilità civile per danni a persone e/o cose e non è conforme alla legge sulla responsabilità finanziaria o a qualsiasi altra legge che renda obbligatoria l'assicurazione veicoli.

1 Persone assicurate

Il detentore del veicolo indicato nella polizza assicurativa.

2 Veicoli assicurati

L'assicurazione copre il veicolo noleggiato e guidato da una persona assicurata fino a un peso complessivo di 3,5 t.

Non rientrano nei veicoli a noleggio:

- veicoli utilizzati per il car sharing peer-to-peer;
- autocarri o furgoni per traslochi;
- camper, rimorchi o roulotte;
- motociclette, motoslitte, kit-car o fuoristrada;
- veicoli che vengono utilizzati fuori strada;
- veicoli di età superiore a 10 anni;
- veicoli con più di 9 posti a sedere, guidatore incluso;
- veicoli che non devono essere immatricolati o che non sono legali nel luogo in cui sono utilizzati;
- veicoli utilizzati a fini commerciali o per il subnoleggio, comprese le limousine;
- veicoli il cui prezzo consigliato dal costruttore è superiore a CHF 200.000.–

3 Eventi assicurati

Se l'auto a noleggio viene rubata o danneggiata durante il periodo di noleggio pianificato e durante il viaggio, è assicurata la franchigia contrattualmente dovuta dalla persona assicurata nell'ambito del contratto di noleggio auto.

4 Prestazioni assicurate

La prestazione assicurativa si riferisce alla franchigia addebitata alla persona assicurata dal noleggiatore o da un altro assicuratore ed è limitata a un massimo di CHF 10.000.–. Se il danno effettivo è inferiore alla franchigia concordata viene rimborsato il danno effettivo, a condizione che si tratti di un evento assicurato.

In questo caso si applicano le seguenti condizioni:

- se il veicolo a noleggio subisce danni durante la marcia, il conducente al momento del sinistro deve essere indicato nel contratto di noleggio veicoli;
- la persona assicurata inviare un rapporto alla società di noleggio entro 24 ore dal sinistro o alla riconsegna del veicolo a noleggio (a seconda di quale circostanza si verifichi prima);
- in caso di furto del veicolo a noleggio, la persona assicurata deve avvertire immediatamente la polizia.

5 Eventi e danni non assicurati (a integrazione del punto I 5) e costi

Non viene erogata alcuna prestazione per eventuali danni diretti o indiretti derivanti da una delle seguenti esclusioni specifiche:

- qualunque obbligo assunto dalla persona assicurata nell'ambito di un qualsiasi accordo (es. se paga l'assicurazione complementare della società di noleggio), ad eccezione di una collisione o di una franchigia completa per la sua assicurazione primaria;
- violazione del contratto di noleggio veicoli;
- leasing;
- noleggio per 31 giorni consecutivi o più;
- perdita di valore del veicolo a noleggio;
- guasti al veicolo o normale usura.

6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 3)

In caso di sinistro, la persona assicurata deve inviare per iscritto a ALPHERA Protection i seguenti documenti:

- prova di assicurazione o polizza assicurativa;
- contratto di noleggio veicoli con indicazione della franchigia;
- rapporto del danno del noleggiatore;
- conteggio del danno del noleggiatore;
- conferma di prenotazione del veicolo a noleggio;
- estratto della carta di credito con addebito del danno;
- rapporto di polizia in caso di furto.

G SUPPORTO TECNICO E PSICOLOGICO IN CASO DI VIOLAZIONI DELLA PERSONALITÀ SU INTERNET

1 Persone assicurate

Il detentore del veicolo indicato nella polizza assicurativa.

2 Validità temporale

L'assicurazione garantisce prestazioni assicurative se il sinistro si verifica durante il periodo di validità dell'assicurazione.

3 Eventi assicurati

Sono assicurate le violazioni della personalità della persona assicurata da parte di terzi su Internet, ad es. tramite i social network.

4 Prestazioni assicurate

In caso di sinistro vengono erogate esclusivamente le seguenti prestazioni tecniche e psicologiche definite fino alla somma assicurata massima indicata nella panoramica della copertura, a condizione che il sinistro venga gestito ai sensi del punto II G 6.

- 4.1 Indicazione di specialisti di IT e assunzione dei costi per l'eliminazione, cancellazione o soppressione (per quanto possibile) dei commenti online di carattere diffamatorio concernenti la persona assicurata.
- 4.2 Se necessario, indicazione di psicologi e assunzione dei costi dell'assistenza psicologica per l'elaborazione della situazione di stress traumatico derivante dalla diffamazione subita. Quora, a causa dell'evento assicurato verificatosi, la persona assicurata si senta costretta a traslocare, la copertura si estende anche ai costi del trasloco.

5 Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione del punto I 5)

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i seguenti sinistri e danni:

- 5.1 i rischi non citati al punto II G 3;
- 5.2 se ALPHERA Protection non dà preventivamente il proprio consenso alle prestazioni;
- 5.3 se la persona assicurata non presenta denuncia penale per violazione della personalità;
- 5.4 i sinistri in relazione a mezzi non digitali (stampa, radio, televisione);
- 5.5 i sinistri in relazione a giornalisti e attività e/o pubblicazioni giornalistiche;
- 5.6 le violazioni della personalità da parte di partner conviventi o non conviventi;
- 5.7 i danni patrimoniali e conseguenti.

6 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 3)

- 6.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la persona assicurata in caso di sinistro è tenuta a informare immediatamente la centrale telefonica dell'assicuratore, affidando a quest'ultima l'organizzazione delle prestazioni o ottenendone il consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi.

Centrale telefonica per le chiamate: +41 800 11 66 44

- 6.2 In caso di sinistro all'assicuratore devono essere inviati per iscritto anche i seguenti documenti:

- documentazione / giustificativi / dati relativi all'evento assicurato;
- denuncia penale o attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro.

H PROTEZIONE ACQUISTI ONLINE

1 Persone assicurate

Il detentore del veicolo indicato nella polizza assicurativa.

2 Eventi assicurati

Sono assicurati i beni mobili per uso privato acquistati dalla persona assicurata tramite Internet (online) e che:

- 2.1 tra il momento dell'acquisto online e il completamento della consegna siano stati danneggiati o distrutti durante il trasporto a causa dell'azione imprevista e improvvisa di un fenomeno esterno;
- 2.2 siano andati persi durante il trasporto da parte di un corriere (spedizione);
- 2.3 non siano stati consegnati dal venditore o siano stati consegnati solo parzialmente;
 - a seguito di dichiarazione errata da parte del venditore non siano conformi all'oggetto acquistato secondo uno dei seguenti criteri di valutazione:
 - stato, come ad esempio «nuovo e non usato» invece di «usato» o «funzionante» invece di «non più funzionante»;
 - materiale, come ad esempio «vera pelle» invece di «finta pelle» o «legno massiccio» invece di «legno impiallacciato»;
 - generazione del prodotto, come ad esempio «ultima generazione» invece di «prima generazione» oppure «Playstation 4» invece di «Playstation 3»;
 - completezza di un oggetto, come ad esempio «gioco degli scacchi completo» invece di «gioco degli scacchi in cui manca un pezzo»;
 - corrispondenza della marca, cioè un oggetto acquistato che non sia del produttore indicato (anche nel caso in cui l'oggetto venga confiscato dalla dogana). Non sono tuttavia assicurati gli acquisti eventualmente o certamente intenzionali di contraffazioni;
- 2.4 che non vengono ripresi indietro dal venditore nonostante il corretto esercizio da parte dell'acquirente del diritto di reso a lui spettante, senza che alla persona assicurata venga rimborsato il prezzo di acquisto.

3 Prestazioni assicurate

Se non si riesce a trovare un accordo amichevole con il venditore responsabile e insorge una controversia tra la persona assicurata e il venditore, ALPHERA Protection provvederà, a propria discrezione, a riparare il bene assicurato, a sostituirlo, a rimborsare i costi per la sua riparazione sulla base della fattura della riparazione oppure a rimborsare alla persona assicurata il prezzo di acquisto del bene assicurato fino alla somma assicurata massima, ai sensi della panoramica della copertura o del prezzo di acquisto, tenendo a riferimento l'importo inferiore.

4 Oggetti assicurati

Ogni bene materiale mobile acquistato dalla persona assicurata con un valore unitario superiore a CHF 100.-, tasse incluse e spese di spedizione escluse.

5 **Oggetti non assicurati**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti oggetti:

- immobili;
- terreni;
- biglietti (incl. e-ticket);
- buoni;
- velivoli;
- veicoli a motore;
- natanti;
- merci deperibili (es. generi alimentari);
- piante;
- animali;
- servizi;
- diritti d'autore;
- elettricità;
- gas;
- merci illegali;
- beni immateriali e digitali (es. criptovalute, non-fungible token o «NFT», dati digitali scaricati);
- prodotti inclusi in un abbonamento o in un servizio (es. smartphone o computer);
- prodotti con funzioni di sicurezza rimosse, aggirate, disattivate o alterate;
- prodotti non destinati alla vendita nel Paese di domicilio della persona assicurata;
- prodotti o gruppi di prodotti venduti in lotti o come gruppo di prodotti nell'ambito di un elenco;
- merci provenienti da una piattaforma peer-to-peer o da una piattaforma d'asta;
- operazioni di capitale, operazioni di speculazione e scommesse non assicurate, contratti di gioco o di scommesse;
- operazioni a termine o di speculazione, titoli, valori mobiliari, partecipazioni;
- prodotti acquistati nello stato di fatto, poiché in questo caso la persona assicurata si è assunta la responsabilità di eventi già esistenti.

6 **Eventi non assicurati (a integrazione del punto I 5)**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti eventi:

- 6.1 qualsiasi danno o smarrimento del bene assicurato mentre è in possesso della persona assicurata;
- 6.2 qualsiasi modifica apportata al bene assicurato senza il previo consenso da parte di ALPHERA Protection/del venditore;
- 6.3 qualsiasi situazione in cui può essere fatto valere un diritto nei confronti del produttore durante il periodo di garanzia dello stesso;
- 6.4 acquisto di beni per i quali il venditore non è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- 6.5 danni dovuti a difetti di fabbricazione o di materiale;
- 6.6 costi e perdite derivanti dal fatto che la persona assicurata non può utilizzare il prodotto, ad esempio noleggio di un prodotto sostitutivo;
- 6.7 qualsiasi importo che la persona assicurata ha ricevuto da un corriere o dal venditore;
- 6.8 qualsiasi sinistro già rifiutato da un'assicurazione del venditore o del corriere in relazione al bene assicurato e alla sua consegna;
- 6.9 consegna mancata o in ritardo in seguito a sciopero del corriere o della posta;
- 6.10 acquisti o pagamenti in contanti, con assegni bancari o con un buono;
- 6.11 controversie derivanti dal mancato pagamento da parte della persona assicurata;
- 6.12 acquisti o pagamenti effettuati tramite conti bancari presso banche, istituti finanziari e altri fornitori di conti di pagamento online non autorizzati o non monitorati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
- 6.13 qualsiasi credito derivante dall'insolvenza o dalla cessazione dell'attività del venditore.

7 **Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 3)**

- 7.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la persona assicurata è tenuta a notificare il sinistro all'assicuratore

entro e non oltre 72 ore dal verificarsi dell'evento assicurato o dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, facendo pervenire in seguito all'assicuratore una denuncia di sinistro scritta e firmata contenente tutti i dati necessari.

Centrale telefonica per le chiamate: +41 800 11 66 44

- 7.2 Fino alla liquidazione definitiva del sinistro, gli oggetti danneggiati o consegnati in modo errato devono essere tenuti a disposizione della società e a richiesta di quest'ultima spediti a proprie spese per una perizia.
- 7.3 In caso di sinistro, all'assicuratore devono essere inviati per iscritto anche i seguenti documenti:
 - documentazione / giustificativi / dati relativi all'evento assicurato;
 - eventuale denuncia penale o attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro;
 - giustificativo di acquisto in originale dal quale risultino il prezzo e la data di acquisto oppure la conferma d'ordine;
 - attestazione che l'oggetto è stato spedito (es. conferma di invio online, ricevuta dell'invio postale o simili);
 - altre informazioni rilevanti per la definizione del sinistro.

I **DATA RECOVERY (SALVATAGGIO O RIPRISTINO DI DATI)**

1 **Persone assicurate**

Il detentore del veicolo indicato nella polizza assicurativa.

2 **Eventi assicurati**

Sono assicurati cellulari, tablet, notebook e PC per uso privato della persona assicurata in caso di

- attacco di virus dannosi o programmi malware;
- perdita di dati in seguito a difetto tecnico o danneggiamento.

La copertura assicurativa complessiva è limitata a due sinistri per anno civile.

3 **Prestazioni assicurate**

In caso di sinistro vengono erogate esclusivamente le prestazioni definite di seguito fino alla somma assicurata massima indicata nella panoramica della copertura, a condizione che il sinistro venga gestito ai sensi del punto II 5.

- 3.1 Risarcimento dei costi per una prima analisi dell'entità del danno ai fini di un ripristino dei dati.
- 3.2 Risarcimento dei costi per l'eliminazione del software dannoso e, se necessario, per il ripristino del sistema operativo (requisito: esistenza della chiave di licenza del sistema operativo).
- 3.3 Risarcimento dei costi per il ripristino dei dati (Data Recovery).

4 **Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione del punto I 5)**

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i seguenti sinistri e danni:

- 4.1 danni che rientrano nell'ambito di responsabilità del produttore;
- 4.2 danni seriali che comportano il richiamo dell'articolo da parte del produttore;
- 4.3 in caso di Data Recovery: costi di reinserimento o riacquisizione dei dati, costi correlati a dati con contenuti rilevanti dal punto di vista penale o il cui utilizzo non sia autorizzato, costi per il ripristino dei dati necessari al sistema operativo e alle applicazioni, costi per l'acquisto di nuove licenze.

5 **Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 3)**

- 5.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la persona assicurata in caso di sinistro è tenuta a informare immediatamente la centrale telefonica dell'assicuratore, affidando a quest'ultima l'organizzazione delle prestazioni o ottenendone il consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi.

Centrale telefonica per le chiamate: +41 800 11 66 44

- 5.2 In caso di sinistro all'assicuratore devono essere inviati per iscritto anche i seguenti documenti:
- documentazione / giustificativi / dati relativi all'evento assicurato.